



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 02-01-2026

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Borsò del Grappa, 02-01-2026

Registro Generale n. 1

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026. ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 15.09.2025 - DEROGA PER FALO' 5/6 GENNAIO 2026.

LA SINDACA

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 6 del 15/09/2025 ad oggetto "Provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera. Periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2025" che ordina, tra l'altro, il divieto di falò rituali a scopo di intrattenimento;

Dato atto che, in occasione della ricorrenza dell'Epifania, è consuetudine radicata nel territorio procedere all'accensione dei tradizionali falò commemorativi;

Viste le richieste, presentate dai soggetti interessati, volte all'ottenimento dell'autorizzazione per lo svolgimento delle suddette attività in località Sant'Eulalia, come da note acquisite agli atti del protocollo:

- n. 14225 in data 31/12/2025;
- n. 33 in data 02/01/2026;

Visto al riguardo l'allegato 1 alla DGR n. 377 del 15 aprile 2025 relativa al PRTRA "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera", in particolare all'azione operativa E.7 "Regolamento falò tradizionali, barbecue e fuochi di artificio" che, nelle modalità di attuazione, prevede che le ordinanze possono consentire non più di due eventi nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile promossi o autorizzati dall'Ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali;

Vista altresì la nota della Regione Veneto, Direzione ambiente e transizione ecologica, in data 16/09/2025, prot. 0460440, acquisita agli atti del protocollo comunale n. 10410 in data 24/09/2025, ad oggetto "Azione operativa E7.a in appendice I al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera – PRTRA, approvato con DGR n. 377 del 15/04/2025, con la quale si precisa che i due eventi richiamati nell'azione operativa E.7.a non vanno ricondotti ai singoli falò ma all'insieme dei festeggiamenti tradizionali previsti in un Comune per una certa giornata, in un numero non maggiore di due;

Visto che con la medesima succitata nota regionale si precisa che le ordinanze devono disciplinare il limite di numero e dimensionale dei singoli falò, su indicazioni forniti dai TTZ, in modo

da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria, restando inteso che i falò sono sempre vietati in condizioni di allerta PM10;

Considerato che l'attuale livello di allerta del Comune di Borsò del Grappa è 0 (verde), e quindi nessuna allerta;

Tutto ciò premesso;

A U T O R I Z Z A

in deroga all'ordinanza sindacale n. 6 del 15/09/2025, il falò tradizionale dell'Epifania in data 5/6 gennaio 2026 in località Sant'Eulalia del Comune di Borsò del Grappa, di cui alle richieste acquisite agli atti del protocollo n. 14225 in data 31/12/2025 e n. 33 in data 02/01/2026;

Il falò dovrà essere realizzato avendo cura di:

- a) posizionarlo lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, tende, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
- b) non utilizzare benzina, gas o altri combustibili;
- c) utilizzare esclusivamente legno vergine (legno non verniciato e non trattato con solventi e simili) e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la produzione di fumo;
- d) creare una pira di altezza massima di 5 metri e di diametro non superiore a 4 metri;
- e) mantenere il pubblico a distanza di sicurezza dal falò;
- f) smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi;
- g) rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 e alla Direttiva del Ministero degli Interni 18/07/2018;
- h) garantire la possibilità di accesso e sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze;
- i) garantire vie di esodo in caso di necessità;
- j) garantire un adeguato servizio di vigilanza.

I N F O R M A

che la presente ordinanza decade automaticamente qualora subentrassero provvedimenti amministrativi, anche sovra comunali, che vietino in modo assoluto l'accensione dei fuochi all'esterno, ovvero per l'attivarsi di livelli di criticità al verificarsi delle condizioni di allerta 1 (arancio) e/o livello allerta 2 (rosso).

D I S P O N E

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- che il presente provvedimento venga altresì trasmesso a mezzo PEC/posta interna a:
 - Comando Polizia Locale per quanto di competenza - Sede;
 - Azienda Sanitaria ULSS n. 2 - protocollo.aulss2@pecveneto.it
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso - dapv@pec.arpav.it;
 - Provincia di Treviso - protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it;
 - Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it;

- Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Asolo - ttv23403@pec.carabinieri.it.

**LA SINDACA
FIORELLA RAVAGNOLO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa